



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



ADDENDUM AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ STIPULATO IN DATA 27 MARZO 2014

tra

PREFETTURA-U.T.G. DI MILANO, in persona del Prefetto Dott. Renato Saccone

e

Comune di Milano, in persona del Direttore dell'Area Infrastrutture per la Mobilità Ing. Salvatore Barbara

e

M4 S.p.A., costituita il 14 dicembre 2014, in persona del Presidente Dott. Fabio Iginio Terragni

Premesso che

1. il 16 maggio 2013 veniva costituita la Società di Progetto Consortile per Azioni M4 (di seguito anche "Società di Progetto");
2. il 27 marzo 2014 veniva sottoscritto tra la Prefettura di Milano, il Comune di Milano, la Società di Progetto Consortile per Azioni M4 un Protocollo di legalità "Metro 4" finalizzato a garantire una rapida e corretta realizzazione della linea 4 della metropolitana di Milano – Tratta Sforza Policlinico – Linate Aeroporto nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 nonché a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia durante l'esecuzione dei lavori e fino alla loro conclusione;
3. il 16 dicembre 2014 veniva costituita la Società Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. (di seguito, anche solo "M4 S.p.A." ovvero il "Concessionario"), partecipata per 2/3 dal Comune di Milano e per 1/3 da soci privati facenti parte del RTI aggiudicatario, la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti facenti capo al RTI aggiudicatario, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006;
4. il 22 dicembre 2014 veniva sottoscritta la Convenzione di concessione per la progettazione, costruzione e gestione della Linea 4 della metropolitana di Milano, tra il Comune di Milano e il Concessionario e, pertanto, M4 S.p.A. è subentrata agli impegni assunti dalla Società di Progetto. La Convenzione, al punto 4.1, lett. s), prevede l'obbligo per M4 S.p.A. di *"rispettare le previsioni del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 27 marzo 2014"*, fino alla conclusione dei lavori;
5. in data 11 novembre 2015, è stato poi sottoscritto tra le medesime parti l'*"Atto aggiuntivo in materia anticorruzione al Protocollo di legalità sottoscritto il 27 marzo 2014"*, parimenti in vigore in tutte le sue disposizioni;
6. in data 19 maggio 2016, con nota prot. n. 0057838, la Prefettura di Milano ha comunicato al Comune di Milano che il tema delle sanzioni previste dai protocolli di legalità stipulati anteriormente alla pubblicazione sulla GURI della delibera CIPE n. 62/2015 è stato oggetto di particolare approfondimento da parte degli Organismi di cui all'art. 3 quinquies del D.L. n.135/2009, che hanno convenuto sulla loro natura civilistica. In particolare, la Sezione Specializzata del CCASGO ha confermato, relativamente alle penalità da applicare per mancata comunicazione preventiva, *"l'opportunità di prevedere una sanzione graduata fino al 5% del valore del contratto anche per i protocolli di legalità stipulati precedentemente al 7 ottobre 2014"*. Nel contempo, ha ritenuto che nella graduazione per la definizione dell'entità delle sanzioni, si *"debba tenere conto dei parametri individuati per violazioni di analoga natura dalla delibera CIPE n. 62/2015 con la quale è stato approvato il nuovo Protocollo-tipo per le Grandi Opere"*.
7. in data 3 febbraio 2017, al fine di assicurare il controllo dei flussi finanziari secondo le modalità e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 15 del 2015, il Comune di Milano e il Concessionario sottoscrivevano il Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario relativo al Progetto Linea Metropolitana M4 di Milano (di seguito anche il "Protocollo Operativo" o "Protocollo MGO") che ha



PREFETTURA di MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Milano



Comune
di Milano



- sostituito il precedente Protocollo CAPACI. Per gli adempimenti connessi al Protocollo MGO si applica la relativa disciplina anche ai fini del termine finale di applicazione del Protocollo medesimo;
8. con nota del 28 aprile 2017 la Prefettura di Milano informava M4 Spa che, a fronte dell'evoluzione normativa, venivano meno la competenza derogatoria in via esclusiva del Prefetto di Milano sull'Opera M4 e l'operatività dell'Ufficio di Supporto alla sezione specializzata del CCASGO, con conseguente aggiornamento delle procedure operative per la richiesta della documentazione antimafia esclusivamente tramite il sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
 9. con Delibera del CIPE n. 10 del 2017, pubblicata in GU in data 14.08.2017, di approvazione delle varianti all'Opera denominate "variante Tricolore" e "variante Gallerie manufatto Sereni - manufatto Argonne", veniva stabilito, ai punti 2.3. e 2.5., un aggiornamento del Protocollo di Legalità e l'adozione del Protocollo Operativo per la tracciabilità dei flussi finanziari;
 10. con Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 veniva abrogato l'art. 3 *quinquies*, comma 3, del D.L. n. 135/2009 "*Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015*";
 11. con Delibera 62/2020 del CIPE, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 20.01.2021, venivano approvati gli schemi di Protocollo di legalità, aggiornati rispetto a quelli precedentemente adottati con le delibere C.I.P.E. 58/2011 e 62/2015, rispettivamente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012 e n. 271 del 20 Novembre 2015;
 12. il nuovo schema di protocollo conferma l'impostazione già in precedenza adottata con la delibera CIPE n. 62/2015, volta ad assicurare che il sistema sanzionatorio sia basato sul principio di proporzionalità ed equità al fine di contemperare gli interessi in gioco e di assicurare la soddisfazione delle finalità antimafia alla base dell'accordo pattizio e tiene conto anche della situazione di crisi economica in essere conseguente all'emergenza sanitaria che dal febbraio 2020 ha colpito il Paese;
 13. le modifiche normative e tecniche intervenute rendono necessario un aggiornamento del Protocollo di legalità sottoscritto nel 2014, con specifico riferimento alle procedure operative, già in essere per prassi concordata con la Prefettura di Milano, e alla disciplina sanzionatoria previste nel testo originario.

Dato atto inoltre che

su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune trasmetteva il "progetto definitivo unificato" dell'intera linea M4, rappresentato dall'insieme dei progetti definitivi delle due tratte originariamente previste (Lorenteggio – Sforza Policlinico e Sforza Policlinico - Linate), e pertanto è stato attribuito all'opera un unico CUP, e specificatamente il CUP assegnato originariamente alla tratta Lorenteggio - Sforza Policlinico (CUP B81I0600000003), adeguandone il corredo informativo;

Considerato infine che

tenuto conto della peculiarità e dello stato di avanzamento dell'Opera, i predetti firmatari confermano la volontà di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza fino alla completa realizzazione dell'opera e, a tal fine, manifestano la volontà di aggiornare le previsioni e le procedure previste nel Protocollo, allineandole agli strumenti e alle evoluzioni normative intervenute in corso d'opera.

In tal senso - e nelle more della valutazione dell'opportunità di procedere ad una più ampia revisione del testo del Protocollo, volta a rendere le previsioni conformi agli schemi di Protocollo di legalità, adottati con Delibera 62/2020 del CIPE, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 20.01.2021, per quanto applicabili alla presente Opera in ragione dell'avanzamento *medio tempore* dei lavori, e a permettere il pieno esercizio dei poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro, fino alla conclusione dei lavori della Linea Metropolitana 4 di Milano - si ritiene necessario procedere



PREFETTURA di MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



tempestivamente alla modifica dell'art. 2, recante "Disciplina dei controlli antimafia", e dell'art. 6, recante "Sanzioni", come di seguito riportati.

Tutto ciò premesso e considerato

La Prefettura di Milano, il Comune di Milano e la Società M4 S.p.A. così stipulano e convengono:

ARTICOLO 1

L'articolo 2 del Protocollo del 27 marzo 2014, recante "DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA", è integralmente sostituito dal seguente testo:

- 1. Le parti interessate, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia, come previsto dal "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e contenute nel libro II, capi I, II, III, IV del D.Lgs. n. 159/2011 così come corretto ed integrato dal successivo D.Lgs. n. 218/2012, nonché delle direttive della disciplina speciale contenute nelle Linee Guida.*
- 2. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese nonché ai soci privati del Concessionario. Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle di cui all'art. 4 comma 1.*

Restano esentate unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento al di sotto dei € 50.000 (cinquantamila/00), IVA inclusa, a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore economico.

Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori. Per materiali di consumo si intendono prodotti «comuni» non realizzati appositamente per l'opera in questione, che siano di tipo «generico».

Sono comunque assoggettate alle verifiche le forniture di prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti). Resta in ogni caso fermo l'impegno del Consorzio MM4, ovvero delle Assegnatarie, a regolare, ove compatibile con le tempistiche di realizzazione dell'Opera, anche tenuto conto della peculiarità della fornitura, mediante la stipula di appositi "Accordi Quadro", le forniture maggiormente "ricorrenti" e resta altresì fermo l'impegno del Consorzio a non porre in essere l'artificioso frazionamento delle forniture.

Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'art. 5, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (c.d. White List) di cui all'art. 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso deve essere esclusivamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto. Il Concessionario dovrà verificare l'iscrizione tramite consultazione della BDNA ovvero degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle White Lists di cui



all'art. 1, comma 52, della legge 190 del 06/11/2012 della Prefettura territorialmente competente, ovvero di appositi elenchi o dell'Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016 - fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca dati di apposita indicazione di iscrizione.

- 3. Nel caso in cui l'impresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.*
- 4. In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.*
- 5. Il Concessionario, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo alle imprese affidatarie e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.*
- 6. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura-UTG, al Concedente Comune di Milano, al Concessionario, al Consorzio e all'affidatario ed è inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli esecutori", di cui all'articolo 5.*
- 7. Il Concessionario, il Consorzio, le Imprese affidatarie e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.*
- 8. Il Concessionario, il Consorzio, le Imprese affidatarie e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura-UTG competente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione della procedura è effettuata dalle imprese affidatarie e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella "banca-dati" entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione.*
- 9. Le disposizioni di cui al precedente comma 8 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.*
- 10. Nei confronti del soggetto avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.*
- 11. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 5, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 7, o di mancata risoluzione del contratto*



PREFETTURA di MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



ai sensi dei commi 8 e 9, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.

12. *Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 8, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto.*
13. *Quanto disposto dai precedenti commi 8, 9, 10, 11 e 12 non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.*

ARTICOLO 2

L'articolo 6 del Protocollo del 27 marzo 2014, recante "Sanzioni", è sostituito integralmente dal seguente testo:

1. *Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal Concedente per le penali da applicarsi a carico del Concessionario e dal Concessionario direttamente nei confronti delle imprese affidatarie ovvero per il loro tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi il soggetto che applica la penale ne dà comunicazione alla Prefettura-UTG competente.*
2. *Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).*
3. *Il Concessionario che deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alla Prefettura-UTG, al Comune di Milano e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.*
4. *Il Concessionario applicherà nei confronti del soggetto inadempiente, nel caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione preventiva previsti dal Protocollo di legalità, entro i termini previsti dall'art. 1, commi 12, 13 e 14 e dal presente Protocollo:*
 - a. *in sede di primo accertamento, una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);*
 - b. *in sede di secondo accertamento, una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;*
 - c. *in sede di ulteriore accertamento, una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.*
5. *Il Concessionario, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle Opere, si impegna ad inserire e a far inserire in tutti i contratti dallo stesso stipulati apposita clausola con la quale le Imprese affidatarie assumono*



PREFETTURA di MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



l'obbligo di fornire al Concessionario gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese Subcontraenti interessate, a qualunque titolo, nell'esecuzione delle Opere.

6. *Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nel presente protocollo, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Concessionario, dalle Imprese affidatarie nei casi indicati dal presente Protocollo.*
7. *La risoluzione dei contratti e la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, delle imprese affidatarie o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.*
8. *La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'affidatario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.*
9. *Le somme discendenti dall'applicazione delle penali sono sottoposte al controllo del Comune e poste a disposizione del Concessionario nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del Subcontraente o del Terzo Subcontraente. La parte residua delle sanzioni è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.*

ARTICOLO 3

Nel testo del Protocollo di legalità sottoscritto in data 27 marzo 2014 la dicitura "Società Concessionaria SPV Linea M4 una volta costituita (società mista che sarà composta per 2/3 da capitale del Comune di Milano e per 1/3 da soci privati) e nelle more della sua costituzione, la Società SP M4 S.C.p.A" è sempre sostituita dalla dicitura "Concessionario: M4 S.p.A."

ARTICOLO 4

ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DELL'ADDENDUM

1. Le norme del presente Addendum entrano in vigore dalla data della sua sottoscrizione e si applicano di diritto ai Contratti e ai Subcontratti che saranno successivamente stipulati.
2. Il Concessionario si adopererà per adeguare, e per fare adeguare da parte delle imprese della Filiera, i Contratti e i Subcontratti già in essere al presente Addendum, con particolare riferimento alle clausole contrattuali relative alle verifiche antimafia e al regime sanzionatorio, entro sei mesi dalla sottoscrizione del medesimo.



PREFETTURA di MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Milano



Comune
di Milano



Per i contratti in fase di esecuzione, per i quali sono in corso dei procedimenti sanzionatori non ancora definiti con l'incameramento della sanzione, l'adozione del presente Addendum determinerà la ridefinizione della sanzione alla luce dei criteri di proporzionalità ed equità previsti dalle delibere Cipe 62/2015 e 62/2020, come ripresi dall'art. 2 del presente Addendum. Sino al suo adeguamento, e purché l'adeguamento avvenga nel citato termine massimo di sei mesi dalla sottoscrizione, ciascun Contratto e Subcontratto già in essere continuerà ad essere sottoposto alla regolamentazione del precedente testo del Protocollo di Legalità.

3. il Protocollo di legalità sottoscritto nel 2014, come risultante ad esito delle modifiche apportate con il presente Addendum, e il successivo Atto aggiuntivo stipulato nel 2015 rimangono efficaci fino alla conclusione dei lavori, ossia fino a quando il Concedente invierà il Certificato di Ultimazione Lavori redatto dalla Direzione Lavori alla Prefettura competente e, per il tramite di essa, al CCASIIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine delle attività connesse alla realizzazione dell'opera.

Milano, (data dell'ultima firma digitale)

Il Prefetto di Milano

Dott. Renato Saccone

p. Il Comune di Milano

Ing. Salvatore Barbara

p. M4 SPA

Dott. Fabio Iginio Terragni

Per adesione

Il Presidente del Consorzio CCM4

Ing. Guido Mannella
